



CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE RELATORE

VISTO

l'art. 145 comma 1 del d.lgs. 174/2016 (C.g.c.) ai sensi del quale è stato designato con Decreto presidenziale quale Magistrato relatore sui conti del Comune di Pontestura (AL);

VISTO

i conti giudiziali della gestione economale nn.

181249/2022, 177626/2021, 161000/2020

depositati presso la Sezione;

CONSIDERATO

che appare necessario per l'esame dei predetti conti acquisire a fini istruttori la relativa documentazione in possesso dell'amministrazione, la quale dovrà ottemperare entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

RICHIAMATO

l'art 140, comma 3, C.g.c. a tenore del quale il deposito del conto costituisce in giudizio l'agente dell'amministrazione

DISPONE

l'incombente istruttorio di cui in motivazione ed in particolare l'ordine all'amministrazione di produrre i documenti di seguito elencati:

- regolamento di cassa economale e Regolamento di contabilità vigente per gli anni oggetto di verifica;
- provvedimento di nomina dell'Economo;
- delibera o determina dell'entità dell'anticipazione
- mandati di anticipazione e relative quietanze,
- reversale per il riversamento a chiusura dell'esercizio con quietanza del Tesoriere,
- buoni di pagamento con allegati giustificativi delle spese sostenute,

- mandati di reintegro e relative reversali con quietanza,
- delibera di Giunta o determine periodiche relative all'approvazione/liquidazione delle spese;
- relazione dei revisori dei conti (o analogo organo di controllo interno) e verbali di verifica di cassa,
- i provvedimenti di discarico per annullamenti, variazioni, smarrimenti, deterioramenti, furti, etc., ove presenti,

È fatta salva ogni ulteriore richiesta in corso di istruttoria.

Quanto sopra dovrà essere depositato attraverso la piattaforma DAeD e solo in via residuale presso la Segreteria della Sezione al seguente indirizzo PEC: piemonte.giurisdizione.conti@corteconticert.it (rif. dott.sa Paola Balbo).

Con avvertenza che, ai sensi dell'art. 43 C.g.c., la proroga del termine assegnato potrà essere concessa, ove ne sussistano i motivi, solo prima della scadenza del termine medesimo, e che, in carenza di deposito della documentazione comprovante la regolarità del conto, non potrà farsi luogo a pronuncia di discarico.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza all'Amministrazione, in persona del legale rappr.te p.t., all'agente contabile e, per quanto di competenza, al responsabile del procedimento ex art. 139 C.G.g.c. nonchè al responsabile del servizio finanziario.

Torino,

Il Giudice Relatore
Cons. Ivano MALPESI
f.to digitalmente